

Città di Amandola

Provincia di Fermo
Città del Parco Nazionale dei Monti Sibillini | Città del Tevere Bianco | Città del Lago di Montecosaro

ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 28-08-20 Numero 11

Oggetto: ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI E DEGLI SCHEMI CONTABILI DI CUI AL D.LGS. N. 118/2011. ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI NON TENERE LA CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE (COMUNI SOTTO I 5.000 ABITANTI) (ART. 57, C. 2-TER, D.L. N. 124/2019)

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di agosto alle ore 18:00, nella Sala Consiliare si è riunito il Consiglio, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

MARINANGELI ADOLFO	P	RAFAIANI SANDRA	P
POCHINI GIUSEPPE	P	MARIANI ALESSIO	P
LUPI PIERGIORGIO	P	TIDEI VALERIO	P
ANNESSI GIOVANNI	P	DEL GOBBO DANILO	A
FIOCCHI NAZZARENO	P	VITTORI RAFFAELE	P
PALMIERI PAOLO	P	MECOZZI ADRIANO	P
TASSI RICCARDO	P		

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dott. GIORGIO MARIAROSARIA, anche con funzioni di verbalizzante.

Assume la presidenza, il Signor MARINANGELI ADOLFO nella sua qualità di SINDACO PRESIDENTE, che dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i consiglieri a discutere in seduta pubblica sull'argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

FIOCCHI NAZZARENO

MARIANI ALESSIO

MECOZZI ADRIANO

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

Stante l'emergenza COVID-19, la seduta si svolge in videoconferenza come consentito dall'art.73 del D.L. 17.03.2020 e disciplinato con provvedimento sindacale n. 7 del 23.03.2020 e con provvedimento sindacale n. 12 del 10.06.2020. E' presente presso la sede comunale il Sindaco, che presiede la seduta. Il sistema di videoconferenza in uso consente la chiara percezione ed individuazione dei consiglieri presenti e di quanto dagli stessi dichiarato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*, con il quale è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);

Atteso che la suddetta riforma è un tassello fondamentale della generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall'esigenza di garantire il monitoraggio e il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;

Tenuto conto che l'applicazione del nuovo ordinamento contabile determina un forte impatto gestionale e organizzativo sugli enti, con conseguente incremento del carico di lavoro non solo per il servizio finanziario ma in capo a tutti i servizi, in quanto richiede l'applicazione di nuove regole, la revisione dei processi lavorativi, l'adozione di nuovi schemi e di nuovi documenti contabili e implica numerose competenze in materia contabile da parte degli organi coinvolti, con un notevole sforzo di aggiornamento normativo;

Ricordato sinteticamente che l'applicazione della riforma richiede obbligatoriamente per tutti gli enti:

- l'approvazione del documento unico di programmazione ai sensi dell'art. 170, d.Lgs. n. 267/2000;
- l'adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici; ^L_{SEP}
- l'applicazione completa della codifica della transazione elementare a ogni atto gestionale e in particolare a tutti i titoli di incasso e di pagamento trasmessi al tesoriere comunale;
- l'adozione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 e allegato n. 6 del d.Lgs. n. 118/2011;
- l'adozione della contabilità economico-patrimoniale;

Vista la precedente deliberazione atto consiliare nr.31 del 22/07/19 con la quale e' stato approvato il conto consuntivo 2018 e relativa convalida atto consiliare 38 del 06/09/2019 con la quale e' stata esercitata la facolta' di rinvio all'anno successivo per la tenuta della contabilita' economica-patrimoniale;

Rilevato invece che, per i comuni fino a 5.000 abitanti, in considerazione delle maggiori difficoltà gestionali connesse alle ridotte dimensioni, l'art. 232, c. 2, D.Lgs. n. 267/2000, come modificato da ultimo dall'art. 57, c. 2-ter, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, prevede la possibilità di esercitare, in via definitiva, l'opzione per non tenere la contabilità economico-patrimoniale;

Preso atto, inoltre, che qualora l'ente eserciti la facoltà di cui all'art. 232, c. 2, TUEL, lo stesso comma prevede che *“Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente”*;

Ritenuto opportuno, in considerazione delle suddette difficoltà gestionali, esercitare la facoltà concessa dall'art. 232, c. 2 e dunque di non tenere la contabilità economico-patrimoniale;

Preso atto, in ogni caso, che l'ente, ai sensi dell'art. 232, c. 2, TUEL, allegherà, già a partire dal rendiconto 2019, una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, da emanare anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'art. 3-bis, D.Lgs. n. 118/2011, ai sensi dell'art. 15-quater, D.L. 30 aprile 2019, n. 34;

Considerato che la competenza in ordine all'esercizio di tale facoltà è attribuita al Consiglio comunale, non solo per la generale competenza in materia di bilancio e rendicontazione, ma anche in relazione al fatto che il principio contabile all. 4/3 al d.Lgs. n. 118/2011, al paragrafo 9.1, prevede che *“i prospetti riguardanti l'inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio dell'esercizio di avvio della nuova contabilità, riclassificati e rivalutati (...) sono oggetto di approvazione del Consiglio”*;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i pareri di cui all'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 integralmente riportati nel presente atto ai sensi dello statuto comunale;

Con la seguente votazione: unanimità;

DELIBERA

- 1) di avvalersi, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, della facoltà prevista dall'art. 232, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato da ultimo dall'art. 57, c. 2-ter, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, che consente agli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di non tenere la contabilità economico-patrimoniale;
- 2) di dare atto, in ogni caso, che l'ente allegherà, già a partire dal rendiconto 2019, una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri -

Dipartimento per gli affari regionali, da emanare anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'art. 3-bis, D.Lgs. n. 118/2011, ai sensi dell'art. 15-quater, D.L. 30 aprile 2019, n. 34;

- 3) di trasmettere il presente provvedimento:
- a tutti i responsabili di servizio;
 - all'organo di revisione economico-finanziaria.

CON la seguente votazione: unanimità;

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4' del D.Lgs. 267/2000.

Sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri e visti ai sensi dell'art. 49 comma 1° e dell'art. 147-bis, comma 1', del D.Lgs n° 267/00

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa".

Amandola, li 20-08-20

Il Responsabile del servizio interessato
CONTI CINZIA

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Amandola, li 20-08-20

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
CONTI CINZIA

Del che si è redatto il presente verbale, che viene così sottoscritto.

Il Sindaco
MARINANGELI ADOLFO

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIORGIO MARIAROSARIA

-
=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Amandola, li

Si certifica che il presente atto, ai sensi degli artt. 124 e 125 del D.Lgs. n. 267/2000 è stato pubblicato all'Albo Pretorio comunale il per quindici giorni consecutivi.

Amandola, li

**IL SEGRETARIO COMUNALE
NERLA GIULIANA**

-
=====

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno 28-08-2020

Amandola, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIORGIO MARIAROSARIA